



**COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO**

**UFFICIO TECNICO**

Via Motta n. 2 - 37050 San Pietro di Morubio (VR)  
Tel. 045/6969005 - Fax 045/6969016  
C.F. 82002650230 - P.IVA 01346370230  
e-mail: tecnico@comunesanpietrodimorubio.it  
pec: tecnico@spmorubio.legalmail.it

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

***FOGLIO PATTI E CONDIZIONI***

*IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Zidetti Geom. Gilberto*

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale.

### **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto viene fissata in anni 1 (dal 01.04.2014 al 01.04.2015), eventualmente prorogabile di ulteriori anni 1 (uno).

### **ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture di cui all'art. 1 ammonta presuntivamente ad € 10.000,00 oltre all'IVA, più gli oneri per la sicurezza per un importo di € 500,00 + IVA (non soggetti a ribasso d'asta), che saranno pagati all'impresa appaltatrice mediante applicazione dei prezzi riportati nell'allegato "elenco prezzi" al netto del ribasso d'asta.

Il Comune ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), che è disponibile per la visione presso l'ufficio Tecnico e che sarà consegnato alla Ditta aggiudicataria del servizio, in modo da permetterle di procedere all'integrazione con i dati specifici della propria attività, per la predisposizione delle idonee misure organizzative di prevenzione e protezione.

Il D.U.V.R.I. verrà allegato come parte integrante al contratto d'appalto, pena nullità dello stesso.

Il prezzo offerto dalla Ditta in sede di gara, s'intende remunerativo di tutte le prestazioni elencate nel presente capitolato.

### **ART. 4 - PAGAMENTI**

Immediatamente dopo aver effettuato qualsiasi intervento la ditta appaltatrice rilascerà idonea bolletta dalla quale risulti il tempo occorso ed il materiale impiegato, la quale dovrà essere sottoscritta da personale a ciò preposto.

I pagamenti saranno corrisposti all'impresa appaltatrice, dietro presentazione di regolare fattura, ogniqualvolta l'ammontare delle prestazioni eseguite raggiunga l'importo di € 1.000,00, determinato secondo le modalità stabilite dal precedente articolo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. I prezzi saranno fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto. La revisione dei prezzi non è ammessa.

### **ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La presentazione della cauzione definitiva e la firma del contratto d'appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Ente Appaltante. La cauzione definitiva è stabilita nella misura massima del 10% dell'importo netto d'appalto. La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10 giugno 1982 n. 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959 n. 449. La cauzione definitiva sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione del servizio.

### **ART. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme contenute nel presente capitolato. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura sanzionatoria prevista dai commi 2 e seguenti dell'art. 5 della Legge 8 ottobre 1984 n. 687.

#### **ART. 7 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità stabilite dall'art. 118 del D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di subappalto.

#### **ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

L'impresa dovrà disporre di idoneo ufficio, munito di telefono, che dovrà rimanere aperto quotidianamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, esclusi i giorni festivi. L'appaltatore dovrà comunque rendersi reperibile e disponibile di notte e nei giorni festivi per casi urgenti di pronto intervento ove possa verificarsi pericolo per la pubblica incolumità. Il servizio dovrà essere gestito con mezzi propri dell'appaltatore, con proprio personale, attrezzature e macchinari necessari al servizio di manutenzione, riparazione, installazione e ricambio di lampade, portalampada, reattori ecc.

#### **ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Il servizio oggetto dell'appalto comprende: tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione compresi modesti interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica; interventi urgenti per l'eliminazione di quei casi imprevedibili il cui permanere possa costituire pericolo per la pubblica incolumità; la segnalazione alla stazione appaltante delle carenze degli impianti e dei guasti che siano stati accertati presso gli impianti elettrici oggetto di manutenzione e del cattivo funzionamento degli stessi; il rispetto, nell'esecuzione di ogni intervento, delle vigenti norme CEI, ENPI del D. L.vo n. 81/08 e di tutte le vigenti norme che regolano la materia, comprese quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutte le cautele e i provvedimenti necessari ad evitare danni pubblici e privati e per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori ed ai terzi, pertanto ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione Comunale nonché il personale preposto alla direzione lavori.

Nel caso in cui le lavorazioni da eseguire rientrassero nell'ambito previsto dall'art. 89 e dall'allegato X del D.L.vo n. 81/2008, la ditta affidataria del servizio prima dell'esecuzione dei lavori dovrà depositare presso il Comune il Piano Operativo della Sicurezza.

#### **ART. 10 - SPESE PER ATTREZZI E MATERIALI**

Tutti gli attrezzi, le scale ecc... sono a carico dell'appaltatore, il quale ha l'obbligo di servirsi di mezzi in ottimo stato di efficienza opportunamente collaudati ed idonei allo scopo.

#### **ART. 11 - RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI**

L'Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione di guasti o alla realizzazione dell'intervento segnalati dal preposto personale comunale entro il termine massimo di 48 ore dalla segnalazione. Il protrarsi oltre le 48 ore delle prestazioni dovute, non dipendenti dalla mancanza di energia da parte dell'Ente fornitore, dovrà essere adeguatamente giustificato.

#### **ART. 12 - PERSONALE**

L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione dell'appalto con proprio personale qualificato e tecnicamente e fisicamente idoneo allo scopo.

#### **ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI**

L'impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di categoria. In caso di inottemperanza accertata dall'Autorità Municipale o rilevata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà all'impresa, e se nel caso anche all'Ispettorato del lavoro le accertate inadempienze procedendo ad una detrazione del 20% sulle fatture, destinando tali somme a garanzia dei mancati adempimenti. Tale importo sarà restituito quando l'impresa presenterà Nulla Osta da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

#### **Art. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero

l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, escludendo ogni diritto di rivalsa.

#### **ART. 15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Il Personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini. L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e se nel caso sostituire i dipendenti che dovessero usare un contegno o un linguaggio scorretto e riprovevole nei confronti del pubblico o non dovessero adempiere alle loro funzioni.

#### **ART. 16 - INFORTUNI E DANNI**

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto e rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

#### **ART. 17 - PENALITA'**

Le inadempienze derivanti dagli obblighi del presente contratto ritenute lievi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, comporteranno una penalità di € 50,00 (cinquanta) oltre le spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male realizzati o degli obblighi non adempiuti. In caso di recidiva la penalità potrà essere raddoppiata e potranno essere adottate più severe misure previa deliberazione della Giunta Comunale. La rifusione delle spese e dei pagamenti di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulla prima fattura emessa dalla ditta appaltatrice dopo la contestazione. Ove il danno o la penale eccedessero l'ammontare della rata di pagamento, l'impresa sarà tenuta ad integrare l'importo o in mancanza, l'Amministrazione lo recupererà sulle rate successive, o sul deposito cauzionale.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l'Appaltatore in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto, verrà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto – fatta comunque salva l'azione per il risarcimento dei danni - anche nei seguenti casi:

- 1) Per mancato inizio entro i termini previsti dal foglio patti e condizioni o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- 2) Per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- 3) Per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- 4) Quando la Ditta si renda colpevole di frode in caso di fallimento;
- 5) Quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente foglio patti e condizioni;
- 6) Per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- 7) L'interruzione o comunque la mancata esecuzione della fornitura affidata.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione introiterà la cauzione prestata dalla Ditta. Sarà inoltre posto a carico della ditta e corrisposto al Comune l'eventuale maggior costo del servizio per il periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto.

#### **ART. 20 - CONTESTAZIONE ADDEBITI**

In caso di inadempienze da parte della ditta affidataria del servizio il Comune avrà la facoltà di contestare degli addebiti. Alla contestazione dell'inadempienza la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito

ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

#### **ART. 21 - NORMATIVA**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre al presente foglio patti e condizioni, anche ogni altra norma di legge, regolamenti e ordinanze vigenti che siano emanati durante il periodo di validità dell'appalto in oggetto e che siano applicabili al servizio di cui trattasi.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta tassativamente ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate e da emanare ai sensi delle vigenti disposizioni.

In ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010 la ditta dovrà comunicare al Comune, pena la nullità del contratto, i dati inerenti il "conto dedicato".

Ai sensi della medesima legge, sarà cura del Comune richiedere il codice CIG.

#### **ART. 22 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa, esclusa IVA eventuale relativa al servizio appaltato con rinuncia al diritto di rivalsa.

#### **ART. 23 - COSTITUZIONE IN MORA**

I termini e le comminatorie convenuti con il presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

#### **ART. 24 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente foglio patti e condizioni, si farà riferimento alla legislazione in materia di appalti e, più in particolare, alla disciplina di settore.

#### **ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile dell'Area Tecnica Zidetti Geom. Gilberto.

Per informazioni: Ufficio tecnico – Geom. Ambrosi Veronica: tel. 045/6969000 (int. 2).

*IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Zidetti Geom. Gilberto*